

CRISI D'IMPRESA

Strumenti di allerta: dubbi e criticità

di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

Una delle novità più rilevanti contenute nel **codice della crisi e dell'insolvenza** è sicuramente l'**istituto dell'allerta**.

L'Unione europea negli anni più bui dell'economia è intervenuta emanando il **Piano di azione Imprenditorialità 2020** e la **raccomandazione 135/2014** con i quali ha evidenziato la necessità di un **tempestivo intervento di risanamento**, al fine di evitare l'**insolvenza** e **proseguire l'attività d'impresa**, invitando gli Stati membri a prendere provvedimenti in grado di far **emergere tempestivamente la crisi** e soprattutto di trovare aiuti, anche professionali, in particolar modo verso le piccole e medie imprese in difficoltà.

Il Legislatore italiano, con la **Legge delega 155/2017** e con il **decreto attuativo 14/2019** è intervenuto introducendo **strumenti di allerta** in grado di aiutare l'imprenditore, che si trovi in una fase che prelude alla crisi, ad **integrare la propria organizzazione interna** allo scopo di consentirgli di rilevare le **difficoltà aziendali e di intervenire su di esse per la rimozione delle cause**.

La norma di riferimento è l'[articolo 14, comma 1, D.Lgs. 14/2019](#), che impone agli **organi di controllo interno** (revisore, società di revisione, ecc.) di **“verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi”**.

Sul punto, è possibile affermare che da sempre l'imprenditore ha l'obbligo, qualora si trovi in uno **stato di difficoltà**, di **intervenire con sollecitudine**, per **affrontare con diligenza e risolvere la situazione economica e finanziaria in cui versa**; la disposizione, quindi, se da un lato costituisce un'**innovazione legislativa** idonea all'anticipazione della crisi, dall'altro non è altro che il recepimento di uno strumento da più parti sollecitato al fine di salvaguardare la continuità dell'impresa ed i livelli occupazionali, nonché la tutela dei terzi.

È noto che il **sistema economico italiano** è fondato per lo più sulla **piccola e media impresa** (PMI) ed il capitalismo si è incentrato sulla figura di un **singolo imprenditore** o di più imprenditori molto spesso legati da vincoli di parentela, che rivestono i ruoli sia di **azionista di riferimento** che di **manager**, con **prerogative decisionali** di assoluta supremazia.

In tale contesto si riscontra spesso una **confusione** tra **“l'azienda”** e la **“famiglia”** e per

l'imprenditore diventa **difficile acquisire consapevolezza dello stato di crisi**; sovente ritiene preferibile salvaguardare **l'immagine dell'azienda** (ed indirettamente la propria) al fine di evitare di perdere credibilità presso clienti, fornitori e soprattutto verso gli istituti di credito. In tal modo, purtroppo, l'intervento risulta spesso **tardivo** e la soluzione di non immediata percezione.

Il nuovo codice della crisi ha acquisito piena consapevolezza di tale diffusa situazione ed ha previsto **misure premiali** a favore dell'imprenditore che assuma tempestivamente l'iniziativa e acceda alla procedura di composizione.

[L'articolo 14, comma 2, D.Lgs. 14/2019](#) indica il termine non superiore a 30 giorni *“entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle **soluzioni individuate** e alle **iniziative intraprese**”*; in caso di mancata o inadeguata risposta ovvero *“di **mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi**”*, **sindaci e revisori informano senza indugio l'Ocri**, con l'effetto di sottrarsi alla **responsabilità solidale** *“per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere dal predetto organo”*.

Tuttavia, la **procedura assistita di composizione della crisi** potrebbe rivelarsi non particolarmente efficace vista la molteplicità di soggetti coinvolti e di organi chiamati ad attivarli. Inoltre la **complessità degli strumenti** potrebbe non allettare l'imprenditore, già restio ad accettare una situazione di crisi della propria impresa: si tratta infatti di affrontare **fasi procedurali complesse**, talvolta logoranti, che potrebbero concludersi con il ricorso ad una delle **procedure di crisi o di insolvenza**.

In tale contesto, la **durata delle procedure di allerta e di composizione della crisi** potrebbe compromettere la salvaguardia dei complessi aziendali. Dal momento in cui i sindaci ed i revisori effettuano la segnalazione agli amministratori, **potrebbe passare più di un anno** prima che la società possa concretamente avviare una **soluzione negoziale** o la **liquidazione giudiziale**.

Tra la **segnalazione agli amministratori** e la **segnalazione all'Ocri** l'intervallo temporale può arrivare a **tre mesi**; occorre poi attendere la **nomina del collegio degli esperti**, la successiva **audizione del debitore** e il **procedimento di composizione assistita della crisi**. Vi è poi l'eventuale ulteriore termine assegnato al debitore per l'accesso ad una **procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza**.

L'efficacia del rimedio appena descritto lascia molteplici dubbi negli addetti ai lavori e soprattutto all'Ocri, onerato del gravoso compito di percorrere insieme al debitore una **fase stragiudiziale tortuosa**, con un delicato confronto tra debitore e creditori che impone non comuni doti di lealtà e riservatezza.

Un elemento di **significativa criticità** è rappresentato dall'emersione tardiva della crisi che ha condotto spesso i terzi ad una **ridotta disponibilità negoziale**; essi infatti, in numerose circostanze, si sono trovati di fronte a situazioni di **conclamata insolvenza** e di **definitiva**

compromissione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, tali da **non permettere una adeguata gestione della crisi da parte del debitore**.

Un altro profilo che desta perplessità è rappresentato dalla **scarsa qualità delle informazioni fornite** e dall'**incoerenza dei percorsi proposti** rispetto alle concrete possibilità di adesione dei terzi coinvolti.

Non da ultimo è da evidenziare come la **scelta dei professionisti** di fiducia del debitore spesso non è stata vista di buon occhio dai **terzi creditori** (ed in particolare dagli **istituti di credito**) che hanno guardato con scetticismo le soluzioni proposte se non addirittura messo in dubbio l'indipendenza degli *advisor*.

Il Legislatore ha quindi ritenuto di **anticipare i tempi** e di introdurre con **tempestività** un confronto con i terzi creditori in modo da condurre il debitore ad una **gestione adeguata della crisi finalizzata alla salvaguardia dell'azienda**, attraverso l'introduzione degli **strumenti di allerta** e degli **obblighi di segnalazione** posti a carico di **organismi interni** (organi di controllo) e **organismi esterni qualificati** (Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia della riscossione).

A questo punto è da chiedersi se il **termine di 18 mesi** per l'entrata in vigore delle predette norme consenta un reale e consapevole recepimento delle **nuove disposizioni**, alquanto complesse e di non immediata metabolizzazione da parte degli addetti ai lavori.

Probabilmente sarebbe stato meglio introdurre sin da subito **misure di allerta e di composizione della crisi più semplici**, in modo da rendere il nuovo strumento normativo **più vicino alle esigenze di salvaguardia degli imprenditori** in stato di crisi e, di fatto, più appetibile.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LE PROCEDURE CONCORSALE NELLA CRISI D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >